

Senato della Repubblica

Commissione Industria, Commercio, Turismo

Disegno di legge “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3” – S. 2631

Memoria Farindustria 21 Luglio 2022

Premessa

Gentile Presidente, Gentili Senatrici e Senatori, desidero rivolgere un sentito ringraziamento per la possibilità di fornire un nostro contributo in merito ad un tema così rilevante per il settore, affrontato dal Disegno di legge in oggetto.

Farindustria, l'Associazione delle Imprese del farmaco, esprime apprezzamento per i principi a cui si ispira il Disegno di Legge, tuttavia, ritiene importante portare alla vostra attenzione alcune osservazioni.

Le aziende farmaceutiche sono da sempre impegnate nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci e di nuove terapie, necessarie a curare patologie, ad un tempo impensabili.

Il settore, pur nelle difficoltà degli ultimi anni, ha continuato lo sviluppo di nuovi prodotti con una produzione e un export maggiore rispetto agli altri settori industriali, e una forte crescita degli investimenti.

Un dato risulta in tal senso particolarmente significativo. La ricerca dei farmaci si fa sempre più in sinergia pubblico - privato: oggi l'80% della R&S viene fatta, infatti, in *partnership* con strutture pubbliche, università, start up, enti no-profit. L'incremento è particolarmente importante in quanto solo 10 anni fa la percentuale era intorno al 20%.

Appare quindi necessario che le Istituzioni portino avanti azioni di *governance* che, con adeguate risorse, favoriscano meccanismi di funzionamento del mercato per rendere l'Italia e l'Europa poli di attrazione per gli investimenti.

In tale contesto risulta essenziale la tutela del brevetto e la disciplina della attribuzione dei diritti di proprietà industriale nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca condivisa tra aziende ed enti.

L'intervento normativo sull'art. 65 del Codice della proprietà industriale che mira a modificare l'attuale principio della c.d. “proprietà agli inventori”, stabilendo il principio della proprietà dell'invenzione all'Ente, si innesta proprio in questa logica. Logica che naturalmente le aziende farmaceutiche non possono che condividere.

Tuttavia, con la modifica dell'art 65 è venuta meno anche la previsione del 5° comma che prevedeva, proprio nella logica che l'invenzione spettasse agli inventori, una tutela in capo alle imprese che finanziano la ricerca congiunta.

L'abrogazione del comma 5, che si giustifica naturalmente per ragioni sistematiche e di coerenza, non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei finanziatori della ricerca né andare a detrimento degli investimenti in ricerca e sviluppo, disincentivando la ricerca congiunta finanziata dalle imprese.

Per tali ragioni sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito della modifica all'articolo 65 del Codice, la definizione di linee guida, che regolamentino in maniera esaustiva gli investimenti pubblico privati e i connessi diritti di proprietà industriale.

Salvaguardando nella fase transitoria la certezza dei rapporti giuridici tra ente e impresa mediante la previsione che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione dell'attività di ricerca oggetto dell'accordo di finanziamento stipulato con Università, gli Enti pubblici di ricerca e gli IRCCS e gli Enti, appartengono ai finanziatori della ricerca.

Possibile proposta di modifica

Il novello articolo 65 prevede che quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione di un contratto o rapporto di lavoro con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione fatte dal ricercatore sono attribuiti alle Università, Enti di ricerca e I.R.C.C.S.

In tale ottica di valorizzazione della *partnership* pubblico-privato, attribuisce a Università, Enti di ricerca e I.R.C.C.S il compito di disciplinare, nell'ambito della propria autonomia, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili.

L'attribuzione dei diritti di utilizzazione economica dei brevetti agli Enti vuole favorire le collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato nell'ambito delle ricerche innovative, facilitare la gestione dei brevetti nei rapporti tra Università e imprese e creare un sistema di concorrenza virtuosa tra le stesse Università.

Tuttavia, per evitare che il testo dell'articolo 65 del Codice di Proprietà Industriale, come modificato dal disegno di legge con l'eliminazione del precedente comma 5 della tutela per i finanziatori privati della ricerca, possa pregiudicare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sarebbe importante prevedere la pubblicazione di Linee guida che rechino principi e criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali relativi ai progetti di ricerca congiunta tra Università, Enti di ricerca e I.R.C.C.S.

Le Linee guida dovrebbero essere emanate entro un congruo periodo a partire dall'entrata in vigore del DDL di riforma del CPI, dal MIUR, di concerto con il MISE, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative dell'industria, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, la Consulta degli enti di ricerca e il coordinamento degli I.R.C.C.S.

La previsione di tale strumento di *soft regulation* dei rapporti contrattuali per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale tra i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca, oltre a garantire una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze del caso concreto, avrebbe il merito di coinvolgere attivamente tutti gli *stakeholder*, nella individuazione dei principi e redazione del testo.

Per evitare discontinuità, nel periodo transitorio e dare certezza ai rapporti giuridici in atto, si potrebbe prevedere una clausola di salvaguardia per cui, nelle more dell'adozione delle linee guida i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione dell'attività di ricerca oggetto dell'accordo di finanziamento stipulato con Università, gli Enti pubblici di ricerca e gli IRCCS e gli Enti appartengono ai finanziatori della ricerca.